

PRETURA ROMA (d.i.a.p.)

3 MARZO 1989

ESTENSORE:

VELARDI

PARTI: LOTUS DEVELOPMENT CORP.

(Avv. Cappelli, Novelli)

MAXCOM PETROLI

**Programmi per elaboratore •
Abusiva riproduzione e
utilizzo • Descrizione.**

Va disposta ex artt. 161 e 162 l.d.a. la descrizione delle copie di un programma per elaboratore di cui si lamenta l'abusiva riproduzione e utilizzazione.

Il Pretore, letto il ricorso che precede; ritenuto che la società ricorrente lamenta l'abusiva riproduzione e utilizzazione, da parte della soc. Maxcom Petroli, del proprio programma di gestione dati denominato Lotus 1-2-3 e del relativo manuale operativo;

ritenuto — sulla base della documentazione prodotta — il *fumus* del diritto vantato dalla ricorrente e la sussistenza del pericolo nel ritardo;

ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere;

osservato che il giudizio di convalida deve essere promosso — innanzi al giudice competente — entro 8 giorni dall'esecuzione del provvedimento, a norma dell'art. 163 l.d.a., e che non deve quindi fissarsi udienza avanti a questo Pretore;

visti gli artt. 161 e 162 l.d.a.;

autorizza la soc. Lotus Development Corporation a procedere all'accertamento del numero delle copie del programma denominato Lotus 1-2-3, e dei relativi manuali operativi, possedute dalla soc. Maxcom Petroli nonché alla loro descrizione;

autorizza l'ufficiale giudiziario a farsi assistere nell'esecuzione del presente provvedimento dal perito, sig. Francesco La Volpe, vie delle Carrozze 30, presso PC Studio.

PRETURA MILANO (d.i.a.p.)

14 MARZO 1989

ESTENSORE:

CERTO

PARTI:

ASHTON TATE CORP.

(Avv. Zambelli, Cappelli)

ENICHEM

**Programmi per elaboratore •
Descrizione • Decreto inaudita
altera parte.**

Va disposta inaudita altera parte la descrizione di copie di programmi per elaboratore.

Il Pretore,

letto il ricorso che precede e ritenuta la propria competenza; ritenuto che il pericolo di dispersione dei software in questione giustifica l'adozione del provvedimento invocato, con decreto *inaudita altera parte*; visti gli artt. 161 e 162 legge 22 aprile 1941, n. 633.

* Si pubblicano tre decreti pretorili in apparenza piuttosto scarni e di rilevanza meramente procedurale. Essi tuttavia costituiscono i primi atti di tre cause parallelamente intestate da due delle maggiori *software houses* a talune grandi imprese nazionali. La *quaestio decidendi* è la medesima: la riproduzione non autorizzata di copie di un programma per elaboratore finalizzata all'utilizzo delle stesse all'interno dell'azienda, e non già ad una loro eventuale commercializzazione, viola il diritto del titolare del *software*? La *Rivista* naturalmente non mancherà di seguire l'evoluzione della vicenda che per la caratura delle parti e l'originalità del tema giuridico promette di divenire un caso fondamentale in materia di protezione del *software* in Italia. Quanto ai precedenti relativi alla descrizione di programmi per elaboratore si vedano le decisioni pubblicate su questa *Rivista*, 1989, pp. 199 ss.

P.Q.M. — Dispone la descrizione e l'accertamento presso la sede della resistente dei programmi denominati dBase II, dBase III e dBase III plus, al fine di stabilire il numero di copie di tale programma attualmente in uso presso la Enichem Agricoltura S.p.A.; nonché al fine di stabilire il numero dei manuali operativi relativi a tale programma attualmente detenuti dalla resistente, evidenziando tutti gli elementi ritenuti utili ai fini dell'instaurando giudizio di merito. Dispone che alla esecuzione del pre-

sente provvedimento si proceda con l'assistenza dell'U.G. presso la Corte d'Appello di Milano, il quale si avvarrà dell'assistenza tecnica dell'ing. Carlo Galifi di Milano V.le Monza 27.

PRETURA MILANO (d.i.a.p.) ____

14 MARZO 1989

ESTENSORE: GROSSI

PARTI: LOTUS DEVELOPMENT CORP.
(Avv. Zambelli, Cappelli)

ENICHEM

**Programmi per elaboratore •
Descrizione • Decreto *inaudita
altera parte*.**

Va disposta inaudita altera parte la descrizione di copie di programmi per elaboratore.

Il Pretore,
letto il ricorso che precede, e ritenuta la propria competenza, ritenuto che il pericolo di dispersione del *software* in questione giustifica l'adozione del provvedimento invocato, con decreto *inaudita altera parte*, visti gli artt. 161, 162 legge 22 aprile 1941, n. 633.

P.Q.M. — Dispone la descrizione e l'accertamento presso la sede della resistente dei programmi denominati Lotus 1-2-3 al fine di stabilire il numero di copie di tali programmi attualmente in uso presso la Enichem Agricoltura, nonché al fine di stabilire il numero dei manuali operativi relativi a tali programmi pur attualmente detenuti dalla resistente, evidenziando tutti gli elementi utili al fine dell'instaurando giudizio di merito. Dispone che all'esecuzione del presente provvedimento si proceda con l'assistenza dell'Uff. Giud. della Corte d'Appello di Milano, il quale si avvarrà della collaborazione dell'Ing. Carlo Galifi, Viale Monza, 27 Milano.